

Bur n. 4 del 11/01/2008

Veterinaria e zootecnia

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO SANITA' ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE N. 613 del 27 dicembre 2007

Influenza aviaria. Misure sanitarie a seguito di positività sierologica per sottotipo H5.

Il Dirigente

Vista la Delibera Giunta regionale 19 gennaio 1994, n. 98 di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizootie;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Dpr 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56;

Visto il Dpr 15 novembre 1996, n. 656;

Visto il Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini;

Considerato che il campione prelevato nell'ambito del piano nazionale di monitoraggio ha dato esito sierologico positivo per il sottotipo H5 del virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in data 21 dicembre 2007, senza peraltro che sia stata rilevata nei volatili sintomatologia riferibile alla malattia;

Considerato che l'azienda in cui è stata rilevata tale positività sierologica è a carattere rurale e non commercializza animali vivi;

Vista la direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

Vista la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;

Considerato indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria;

Considerato che tali misure, a carattere contingibile e urgente, saranno modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio;

Ritenuto indispensabile procedere all'applicazione di adeguate misure restrittive nelle aree territoriali a rischio di infezione;

Ritenuto necessario intensificare il controllo sugli allevamenti avicoli presenti nell'area a rischio di infezione;

Sentito il competente Servizio Sanità Animale Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche competente in materia;

Sentito il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria.

Decreta

Art. 1

A seguito di positività sierologica per il sottotipo H5 del virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità, nell'allevamento sito nel comune di Casale di Scodosia, cod. az. 027PD005, sono istituite:

- una zona di restrizione del raggio 1 Km attorno al focolaio (Allegato 1)
- una zona di attenzione del raggio di 10 Km attorno al focolaio (Allegato 1)

Art. 2

Misure da applicare nell'azienda sede di positività sierologica e nella zona di restrizione

- 1) abbattimento dei volatili presenti nell'allevamento infetto;
- 2) censimento di tutte le aziende commerciali;
- 3) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati;
- 4) ricorso, a cura dei titolari, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi delle aziende;
- 5) indagine epidemiologica effettuata in collaborazione con il Crev;
- 6) effettuazione – conformemente al manuale diagnostico – di esami di laboratorio nelle aziende avicole commerciali (Allegato 2);
- 7) la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di restrizione o al suo interno è subordinata all'autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria. Tale restrizione non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di restrizione che non comporti operazioni di scarico o soste;
- 8) è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla zona di restrizione, in deroga a quanto al divieto di cui al presente punto 8) l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di:
 - ◆ pollame da macello;
 - ◆ pollame vivo destinato a un'azienda o capannone in cui non sia presente altro pollame. Il pollame vivo vi resta per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al suo arrivo;
 - ◆ pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda. I pulcini di un giorno vi restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al loro arrivo; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova di aziende avicole ubicate al di fuori della zona di restrizione, purché l'incubatoio sia in grado di

garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, l'assenza di contatto con uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli della zona di restrizione, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

- ◆ uova da cova verso un incubatoio designato. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
- ◆ uova da tavola verso un centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggi a perdere e tutte le misure di biosicurezza previste dall'autorità competente siano applicate;
- ◆ uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;vii) uova destinate alla distruzione;

9) distruzione delle carcasse;

10) chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione rispetta opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

11) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione;

12) non sono ammessi, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda e non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

13) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami salvo autorizzazione dell'autorità competente. Può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da un'azienda ubicata in una zona soggetta a restrizioni e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o per il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 o da altre norme specifiche;

14) sono vietati fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione da parte dell'autorità competente;

15) non vengono rilasciati pollame o altri volatili in cattività per il ripopolamento faunistico.

Art. 3

Misure da applicare per la zona di attenzione

In tutte le aziende avicole industriali di tacchini da carne, ovaiole per la produzione di uova da consumo, riproduttori e selvaggina presenti nella zona di attenzione, prima di autorizzare la movimentazione degli animali, devono essere effettuati controlli sierologici (20 campioni di sangue da distribuirsi nei vari capannoni) e, dove possibile in base alla taglia e all'età degli animali, virologici (10 tamponi cloacali e 10 tamponi tracheali).

Per lo svolgimento dei campionamenti di cui sopra, le Az-Ulss possono avvalersi dell'aiuto di veterinari Libero Professionisti convenzionati.

Sono comunque fatte salve le disposizioni inerenti i controlli previsti per gli allevamenti ricadenti nella zona di vaccinazione.

Art. 4

Durata delle misure

Le misure di cui al precedente art.2 sono mantenute per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta e finché l'Autorità regionale – a seguito di accertamenti e di esami di laboratorio condotti nella zona di restrizione secondo il manuale diagnostico e in base alla valutazione del rischio – sentito il parere dell'IZS delle Venezie, non ritenga trascurabile il rischio di diffusione dell'LPAl.

Art. 5

Ulteriori misure

L'Autorità regionale, anche sentito il parere dell'IZS delle Venezie, può adottare ulteriori misure sanitarie per prevenire la diffusione della malattia.


Art. 6

Sanzioni

Ai trasgressori delle norme previste dal presente Decreto sono applicate le sanzioni disposte dall'art. 16 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225.

Vincenzi

Focolaio 027PD005 – CASALE DI SCODOSIA (PD)



Controlli da attuare nelle zone di restrizione

Quando un veterinario ufficiale effettua un'ispezione in un'azienda commerciale ubicata in una zona di restrizione, devono essere eseguite le seguenti procedure:

- a. verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
- b. ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresi una valutazione della sua anamnesi clinica ed esami clinici del pollame o degli altri volatili in cattività, soprattutto di quelli che sembrano malati;
- c. i campioni standard devono essere prelevati in ogni unità produttiva;
- d. in base all'esito di una valutazione di rischio, l'autorità competente deve decidere in merito a un'ulteriore sorveglianza ufficiale che deve realizzarsi attraverso ispezioni cliniche e mediante un campionamento per le analisi di laboratorio in aziende, comparti o tipi di produzione mirati.

Durata dei controlli

Le misure che si applicano nella zona di restrizione in forza del capo V, sezione 3, della direttiva 2005/94/CE non possono essere revocate prima che siano trascorsi 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta dopo il depopolamento della medesima né prima che siano trascorsi 42 giorni dalla conferma dell'LPPI, sempre che:

- a) tutte le aziende commerciali ubicate nella zona di restrizione siano state ispezionate da un veterinario ufficiale, siano stati eseguiti tutti gli esami di laboratorio previsti, e siano disponibili i relativi risultati di questi esami;
- b) siano disponibili i risultati di eventuali ulteriori ispezioni cliniche ed esami di laboratorio, che possono interessare anche le aziende non commerciali per determinare il rischio di diffusione dell'LPPI;
- c) l'autorità competente ritenga trascurabile il rischio di diffusione dell'LPPI in base all'esito di una valutazione di rischio che tenga conto della situazione epidemiologica e dei risultati degli esami di laboratorio di cui alle lettere a) e b). La valutazione può contenere conclusioni a favore di un'eventuale revoca delle restrizioni in presenza di risultati sierologici positivi e di risultati virologici negativi.

8.D. Misure finalizzate a impedire la diffusione di virus influenzali aviari ad altre specie

Esami di laboratorio e altre misure riguardanti i suini e altre specie

Quando, a seguito della conferma dell'IA, un veterinario ufficiale effettua un'ispezione in un'azienda di allevamento suinicolo, devono essere eseguite le seguenti procedure:

- a) verifica degli eventuali registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
- b) ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresi una valutazione della sua anamnesi clinica ed esami clinici dei suini, in particolari di quei capi che sembrano malati;
- c) il giorno prima o il giorno stesso dell'abbattimento del pollame o degli altri volatili in cattività infetti, devono essere prelevati tamponi nasali/orofaringei da almeno 60 suini in ogni unità produttiva o da tutti i suini presenti nell'unità produttiva, laddove il numero di suini in esse presenti sia inferiore a 60. Entro due-quattro settimane dalla data dell'abbattimento devono essere prelevati almeno 60 campioni ematici dai suini. I campioni devono essere raccolti in modo tale da ottenere almeno un campione da ciascun gruppo di suini che siano in diretto contatto tra loro; il trasporto dei suini verso altre aziende può essere autorizzato qualora siano risultati negativi almeno 60 tamponi nasali/orofaringei e 60 campioni ematici prelevati dai suini in ciascuna unità produttiva 14 giorni dopo che siano risultati positivi gli accertamenti per la presenza dell'IA.

Allegato 2 al Decreto n. 613 del 27 DIC. 2007

pag. 2/2

Il trasporto dei suini verso un macello può essere autorizzato qualora siano risultati negativi almeno 60 tamponi nasali/orofaringei prelevati in ciascuna unità produttiva 14 giorni dopo che siano risultati positivi gli accertamenti per la presenza dell'IA.

In caso di risultati non conclusivi o positivi va effettuata ogni eventuale ulteriore indagine atta a escludere l'infezione o la trasmissione dell'IA tra i suini;

e) qualora il veterinario ufficiale abbia il sospetto che altri mammiferi domestici presenti nelle aziende, in particolare quelli di cui è nota la suscettibilità nei confronti dell'infezione da virus dell'IA, sottotipi H5 e H7, siano venuti in contatto con il pollame o con gli altri volatili infetti, devono essere prelevati campioni per gli esami di laboratorio.